

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 39

a iniziativa della Giunta regionale

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di modifica della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) si compone di 8 articoli. Essa interviene, specificamente, sugli articoli 13 e 39, disponendo in merito alle aziende faunistico venatorie e, conseguentemente, alle sanzioni, sull'articolo 17, per quanto riguarda la tempistica di recepimento da parte degli ATC delle modifiche dello statuto tipo, sull'articolo 34, in riferimento all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, e sull'articolo 41 per quanto concerne il fondo di ripartizione delle risorse.

In relazione alle modifiche sopra accennate si rappresenta, nello specifico, quanto segue. In merito alla proposta di modifica dell'articolo 13 si evidenzia che essa è funzionale, tra l'altro, a recepire la modifica dell'articolo 16 della legge 157/1992 (entrata in vigore dal 1° gennaio 2026, conseguentemente all'approvazione della Legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199), che ha introdotto la possibilità per le Regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie organizzate in forma di impresa, individuale o collettiva, nonché la possibilità di consentire la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie senza scopo di lucro, già previste dalla legge, in imprese individuali o collettive, e viceversa.

Si propone pertanto di modificare in tal senso l'articolo 13 della legge regionale in argomento prevedendo altresì di sopprimere l'ultimo periodo del comma 4 a mente del quale: "Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistico-venatoria è vietata esclusivamente la caccia alla fauna stanziale indicata nei piani di utilizzazione presentati". Tale disposizione è sostanzialmente finalizzata a garantire l'incremento della fauna stanziale nel territorio dell'azienda nel primo anno di avvio: tale obiettivo è tuttavia stabilmente assicurato dal fatto che il prelievo della fauna stanziale è condizionato, di anno in anno, dall'esecuzione dei censimenti della stessa e dall'obbligo di presentazione da parte del concessionario di un piano di utilizzo e prelievo, correlato con le densità rilevate, sottoposto ad approvazione da parte dei competenti uffici regionali. Pertanto il divieto di cui al comma 4 è superato dall'effettiva programmazione di utilizzo e prelievo della fauna.

La modifica all'articolo 17, che prevede per gli ATC un termine di sessanta giorni per l'adeguamento del proprio statuto allo Statuto tipo o alle sue modificazioni come approvati dalla Giunta regionale, è volta a consentire di dare corso in modo efficace alle attività pubblicistiche al cui compimento gli ATC sono demandati per legge. Tale disposizione è già contenuta nella legge regionale 12/2024, specificamente all'articolo 37 che reca le norme transitorie. L'attuale modifica porta pertanto a regime una previsione ai sensi della quale gli AA.TT.CC. hanno già approvato i loro statuti, sulla base dello statuto tipo di cui alla delibera di Giunta regionale n. 242/2025. Nel caso di inosservanza del termine, si applica la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 2, ai sensi della quale la Regione, previa diffida, interviene in via sostitutiva.

La modifica al comma 3 bis dell'articolo 34 consente di prevedere che anche il danno causato alla circolazione stradale da lupo possa rientrare nei danni indennizzabili di cui al fondo del medesimo comma 3 bis. Tale previsione consentirebbe, tra l'altro, di ridurre i contenziosi derivati da tali incidenti per i quali non è attualmente previsto un indennizzo. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della proposta, la modifica del comma 3 bis si applica dalla data di entrata in vigore della legge.

La modifica dell'articolo 41 interviene sulla lettera c bis) del comma 3 a mente del quale le risorse del fondo regionale sono destinate agli Ambiti territoriali di caccia per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui almeno il 20 per cento va destinato alla prevenzione. Con la proposta di modifica si intende non fissare più in legge il limite alle risorse da destinare alla prevenzione, bensì lasciare che sia il potere esecutivo a stabilire tale limite. D'altro canto, il comma 4 del medesimo articolo prevede già ora che la Giunta regionale determina i criteri e le modalità concernenti il riparto di tali risorse, stabilendo la quota delle stesse da destinare rispettivamente per la prevenzione dei danni e per l'indennizzo dei medesimi.

Ulteriori modifiche qui non espressamente commentate rientrano nell'ambito del coordinamento normativo.

La proposta comprende altresì l'articolo delle disposizioni finanziarie, che reca l'invarianza, e l'articolo recante le disposizioni finali ai sensi del quale la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di modifica del regolamento che disciplina le Aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie di cui all'articolo 13 della l.r. 7/1995, nonché, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede all'adeguamento della delibera che disciplina il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.

A chiudere la proposta, l'articolo recante la dichiarazione d'urgenza.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 - L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

L'articolo 1 introduce la possibilità di costituire aziende faunistico-venatorie organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, la conversione delle aziende faunistico-venatorie esistenti, l'introduzione di obblighi documentali e programmatori a carico dei soggetti richiedenti, la disciplina delle modalità di esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aziende. Tali modifiche hanno natura ordinamentale e regolatoria e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto le attività amministrative connesse rientrano nelle funzioni istituzionali già svolte dalla Regione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2 (Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

L'articolo 2 prevede l'adeguamento degli statuti degli Ambiti territoriali di caccia allo statuto tipo approvato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione dello stesso, al fine di garantire uniformità regolamentare sul territorio regionale. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l'adeguamento statutario avviene nell'ambito delle attività istituzionali già svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)

L'articolo 3 della presente legge interviene sull'articolo 34: il comma 1 modifica il comma 3 bis dell'articolo 34, coordinando la disciplina degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica previsti dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17, che regola gli interventi e i risarcimenti per i danni provocati alla circolazione stradale da specie animali di particolare interesse scientifico.

La modifica chiarisce l'applicabilità delle disposizioni in materia di indennizzo degli incidenti stradali anche ai sinistri causati da fauna selvatica rientrante nell'ambito della l.r. 17/1995, tra cui la specie lupo, assicurando coerenza e continuità applicativa tra le due normative regionali.

Le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi, in quanto dall'analisi dell'andamento dei sinistri causati dalla fauna selvatica emerge una costante riduzione del numero degli eventi; gli incidenti inoltre attribuibili al lupo risultano estremamente esigui rispetto al totale annuo (inferiori all'1%).

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 bis come modificato da questa legge, si provvede nei limiti dello stanziamento già iscritto a carico della Missione 16, Programma 2, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

Per quanto sopra, le risorse già stanziato nel bilancio vigente, costituiscono tetto di spesa che si ritiene congruo in relazione all'andamento degli incidenti provocati dalla fauna selvatica; di seguito il dettaglio contabile:

SPESA

Missione/ Programma	capitolo	Denominazione	Stanziamento disponibile 2026	Stanziamento disponibile 2027	Stanziamento disponibile 2028	Nota
Missione 16, Programma 2, Titolo 1	2160210058	Fondo per la tutela della circolazione stradale dai danni provocati dalla fauna selvatica	715.333,96	1.000.000,00	1.300.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della proposta

Art. 4 (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

L'articolo 4 modifica l'articolo 39 che, al comma 1, lettera oo), vieta di immettere o liberare fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie, dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle specie da immettere. Con l'articolo 4 si introducono le seguenti parole: "di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13" che cita: "la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica".

La modifica ha carattere meramente ricognitivo e di coordinamento normativo, senza effetti finanziari sul bilancio regionale.

Art. 5 (Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

L'articolo 5 ridefinisce la percentuale di ripartizione delle risorse destinate agli Ambiti Territoriali di Caccia, stabilita dall'articolo 41 comma 3, lettera c bis), che dispone che la quota pari al 55% del fondo è destinata agli AA.TT.CC. per i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ai sensi dell'articolo 34, comma 1, di cui almeno il 20% va destinato alla prevenzione.

La modifica elimina il vincolo di destinazione per la prevenzione pari al 20 per cento della quota complessiva del 55 per cento, in considerazione del fatto che si ritiene siano già stati attuati adeguati strumenti di prevenzione.

La disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto incide esclusivamente sull'utilizzo da parte degli ATC delle risorse già previste per gli stessi ai sensi dell'articolo 41 comma 3, lettera c bis).

Tale articolo ha natura ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria.

All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 (Disposizioni finali)

L'articolo 7 prevede che la Giunta regionale:

- a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una proposta di modifica del regolamento di cui all'articolo 13, comma 9, della l.r. 7/1995;
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede all'adeguamento dell'atto di cui all'articolo 34, comma 3 quater, della l.r. 7/1995. Nelle more si applicano le condizioni, i criteri e le modalità dell'atto già adottato, in quanto compatibili.

Il comma 2 specifica che nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 34, comma 3 septies, della l.r. 7/1995, come introdotto da questa legge, la modifica di cui all'articolo 34, comma 3 bis, si applica all'indennizzo per gli incidenti causati alla circolazione stradale con esemplari di fauna selvatica di cui alla l.r. 17/1995 a far data dall'entrata in vigore di questa legge.